



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA
SIENA

Sindacato Provinciale Dettaglianti Orafi

Prot. N. 48 MT/el

Sienna, 4 aprile 2012

Alle imprese associate
In loro sede

Oggetto: norme relative alla limitazione all'uso del contante

Gent.mi soci, ricordiamo che per adeguare le disposizioni adottate in ambito comunitario, circa la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, il decreto legge n. 201/2011 ha abbassato la soglia massima per l'utilizzo del denaro contante e dei titoli al portatore, **riducendola a 999,99 euro.**

Con il D.L. 16/2012 è stato stabilito che, in deroga alle norme sulla limitazione all'uso del contante, è possibile per gli operatori del settore del commercio al minuto e agenzie di viaggio e turismo vendere beni e servizi a cittadini stranieri non residenti in Italia, a condizione che inviino attraverso il sistema telematico, apposita comunicazione preventiva all'Agenzia delle Entrate, (c.2, art. 3 del D.L. 16/2012) secondo le modalità e i termini stabiliti con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia del 23/3/2012.

E' necessario quindi, che:

- l'acquirente sia una persona fisica,
- che non abbia cittadinanza italiana né quella di uno dei paesi dell'Unione Europea e dello Spazio Economico Europeo (Liechtenstein, Islanda, e Norvegia) e risieda al di fuori del territorio dello Stato.

Per usufruire di questa deroga l'operatore, all'atto dell'acquisto/vendita, deve:

- **acquisire fotocopia del passaporto del cliente**
- **ottenere una "autocertificazione" dal cliente in cui si attesta che non possiede la cittadinanza italiana né di uno dei paesi della Ue o dello Spazio Economico Europeo e che non è residente in Italia.**

In seguito, entro il primo giorno feriale successivo a quello dell'operazione, versa il denaro contante incassato sul proprio conto corrente e consegna all'operatore finanziario fotocopia del documento di riconoscimento del cliente e copia della fattura (o della ricevuta o dello scontrino fiscale) emessa/o.

Attenzione:

Per le operazioni effettuate fra il 2 marzo e il 10 aprile 2012, la comunicazione deve essere inviata entro il 10 aprile 2012. Se la prima operazione è antecedente alla comunicazione, in quest'ultima deve essere indicata, in luogo della data di sottoscrizione, la data di effettuazione di tale operazione.

Presso i ns uffici e a breve anche sul sito www.confcommercio.siena.it, potete trovare modello di autocertificazione da fare sottoscrivere ai vs clienti extra UE in inglese, cinese, arabo e russo, nonché un volantino informativo multilingue da esporre nel proprio punto vendita per informare i clienti, residenti nell'Unione Europea o in Paesi dello Spazio Economico Europeo degli obblighi relativi alla normativa per l'antiriciclaggio.

Inoltre per l'invio del Modello approvato dall'Agenzia delle Entrate per la comunicazione preventiva le relative istruzioni di compilazione i ns uffici contabili sono a disposizione contattando a Siena il 0577248814 e sul territorio provinciale le ns sedi di delegazione più vicine alla vs azienda.

Per ogni ulteriore informazione è possibile contattare il personale delle nostre sedi di territoriali o presso la sede provinciale: Elena Lapadula, tel 0577248811- fax 0577223188, elapadula@confcommercio.siena.it.

Il Presidente
Marco Tansini